



TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli,

visto il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss D.Lgs. 14/2019 depositato in data 29.05.2026 da DAVID MARCHI (cf MRCDVD71D04E463M) ed ELISABETTA ANTOLINI (cf NTLLBT74B44I449T), rappresentati e difesi dall'avv. Noemi Bruzzi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Noemi Graceffo a La Spezia Via Tommaseo n. 28, con l'assistenza del gestore della crisi avv. Noemi Graceffo;
vista la documentazione integrativa depositata da DAVID MARCHI ed ELISABETTA ANTOLINI in data 10.02.2026;

Osservato che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da DAVID MARCHI ed ELISABETTA ANTOLINI ha il seguente contenuto.

*L'attivo di cui sono titolari DAVID MARCHI ed ELISABETTA ANTOLINI si compone dei seguenti elementi:

- proprietà di immobile censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune della Spezia al foglio 54 particella 815 subalterno 5 (quota del 50% di DAVID MARCHI, quota del 50% di ELISABETTA ANTOLINI), con valore di stima di Euro 103.000,00;
- proprietà in capo ad ELISABETTA ANTOLINI della quota di 1/15 di immobili censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Licciana Nardi (Massa Carrara) al foglio 53 particelle 906 e 771, con valore di stima pari ad Euro 10.614,31;

-plurimi beni mobili registrati (autovetture o motocicli, in parte di proprietà esclusiva di uno dei ricorrenti in parte cointestati anche con soggetti terzi) con valore di stima pari ad Euro 9.000,00 (per l'elenco vedasi pagina 18 della relazione del gestore della crisi);

-titolarità (esclusiva o cointestata) di plurimi conti correnti con saldo prossimo allo zero (vedasi i documenti nn. 39 e 40 in allegato al ricorso), nonché del libretto postale n. 000016588093 (di titolarità esclusiva di ELISABETTA ANTOLINI) con saldo di Euro 1.042,16 alla data del 21.05.2025;

-stipendio mensile di DAVID MARCHI (assunto a tempo indeterminato presso Delta Servizi srl) pari ad Euro 1.500,00 netti;

-stipendio mensile di ELISABETTA ANTOLINI (assunta a tempo indeterminato presso Coop Maris) pari ad Euro 700,00 netti.

*Il passivo a carico di DAVID MARCHI ed ELISABETTA ANTOLINI ammonta complessivamente ad Euro 113.380,22, così articolati (vedasi le pagine 33 e 34 del ricorso introduttivo):

-Euro 12.500,00 in prededuzione;

-Euro 4.970,63 con privilegio;

-Euro 95.909,59 chirografari.

Si aggiunga che i ricorrenti sono cointestatari di mutuo fondiario, garantito da ipoteca iscritta sull'immobile censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune della Spezia al foglio 54 particella 815 subalterno 5, ovvero mutuo in corso di regolare ammortamento tramite rate mensili di Euro 660,00 con residuo di Euro 83.011,00 alla data del 15.05.2025.

*DAVID MARCHI ed ELISABETTA ANTOLINI sono coniugati, e vivono unitamente al figlio all'interno dell'immobile censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune della Spezia al foglio 54 particella 815 subalterno 5.

Le spese di mantenimento del nucleo familiare ammontano ad Euro 1.900,00 mensili (vedasi pagina 29 del ricorso introduttivo, con la precisazione che questo Giudice intende

l'importo di Euro 1.000,00 riferito alle utenze dell'abitazione, tenuto conto del suo valore particolarmente elevato, come riferito anche al pagamento delle rate di Euro 660,00 del mutuo ipotecario).

*La situazione di sovra-indebitamento di DAVID MARCHI ed ELISABETTA ANTOLINI rinviene principalmente la propria causa nella conclusione di plurimi finanziamenti (poi in parte inevasi) necessari per soddisfare le esigenze primarie del nucleo familiare, in un contesto economico caratterizzato dall'insufficienza dei redditi complessivi dei coniugi (anche ai fini del rispetto dei termini dei piani di ammortamento) in ragione di periodi di disoccupazione di uno od entrambi (vedasi le pagine 5-10 della relazione del gestore della crisi).

*La proposta di piano di ristrutturazione prevede il conferimento alla procedura di Euro 51.000,00 così articolati:

-Euro 18.000,00 versati da DAVID MARCHI (utilizzando parte del suo stipendio) tramite n. 60 rate mensili di Euro 300,00 cadauna, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;

-Euro 1.000,00 versati da ELISABETTA ANTOLINI utilizzando il saldo del libretto postale n. 000016588093;

-Euro 28.000,00 versati da Giovanni Marchi ed Albina Conti (genitori di DAVID MARCHI), come da impegno sottoscritto in data 26.05.2025 (documento n. 46 del ricorso introduttivo);

-Euro 4.000,00 versati da Romano Botti quale prezzo della quota di 1/15 degli immobili censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Licciana Nardi al foglio 53 particelle 906 e 771 tramite atto di compravendita da concludersi in corso di procedura, come da offerta irrevocabile d'acquisto sottoscritta dal medesimo Romano Botti con scadenza al 31.12.2026 (vedasi la nota di deposito dei ricorrenti in data 10.02.2026).

L'importo di Euro 51.000,00 sarà versato al gestore della crisi da parte degli obbligati, e verrà utilizzato per il pagamento dei creditori (da parte del gestore della crisi come segue):

-pagamento integrale dei creditori in prededuzione (onere Euro 12.500,00), entro 12 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;

-pagamento integrale dei creditori privilegiati (onere Euro 4.970,63), entro 24 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;

-pagamento nella percentuale del 34,94% dei creditori chirografari (onere Euro 33.529,37), entro 60 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione.

Il pagamento del mutuo ipotecario secondo il piano di ammortamento avverrà tramite modalità estranee alla presente procedura.

*I ricorrenti formulano le seguenti conclusioni in sede di ricorso introduttivo:

“dichiarare aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

-disporre con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

-disporre, sino alla definitività del decreto di omologa, il divieto di avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori, sequestri conservativi, acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio nonché la sospensione in caso di avvio anteriore al richiesto provvedimento, fino alla conclusione del procedimento;

- assegnare ai creditori, ai sensi dell'art. 70 co 3 del Codice della Crisi, un termine di venti giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, eventuali osservazioni”.

Osservato che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore avanzato da DAVID MARCHI ed ELISABETTA ANTOLINI soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 67, 68, 69 D.Lgs. 14/2019;

Osservato che, contestualmente all'ammissione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, questo Giudice deve disporre ex art. 70 co. 4 primo e secondo periodo D.Lgs.

14/2019 la sospensione (fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione) delle procedure esecutive e cautelari già promosse o promuovende in futuro nei confronti di DAVID MARCHI ed ELISABETTA ANTOLINI, poiché potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano considerato che i principali beni immobili e mobili di titolarità dei ricorrenti vengono corrisposti alla presente procedura per la parte residua detratte le spese di mantenimento mensile (ad eccezione dell'immobile costituente l'abitazione principale, la cui espropriazione od assoggettamento a vincoli cautelari potrebbe esporre tuttavia i ricorrenti ad ulteriori spese, anche ad esempio a titolo di affitto, incompatibili con i pagamenti previsti dal piano);

Osservato che la procedura di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore deve proseguire come segue, combinandosi tra loro il disposto dell'art. 70 D.Lgs. 14/2019 con i principi generali in materia di contraddittorio ex art. 101 cpc e 111 della Costituzione (con la precisazione che i termini che seguono sono assoggettati a sospensione feriale):

1) il gestore della crisi pubblicherà il presente provvedimento sul sito web del Tribunale di La Spezia (http://www.fallimentilaspezia.com/index.php?altre=composizione_crisi), e comunicherà la proposta datata 27.05.2025, la relazione del gestore della crisi datata 28.05.2025 ed il presente provvedimento ai creditori, indicando altresì ai creditori il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (con la precisazione che la prima comunicazione da parte del gestore della crisi ai creditori del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, della relazione del gestore della crisi e del presente provvedimento dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata, oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure tramite consegna a mano con sottoscrizione per ricevuta);

2) ciascuno creditore, entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al punto 1), potrà comunicare al gestore della crisi, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dallo stesso gestore della crisi nella comunicazione di cui al punto 1), quanto segue: il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure in alternativa l'indirizzo di posta

elettronica certificata di eventuale difensore da identificarsi tramite procura alle liti (precisandosi sino d'ora, da parte di questo Giudice, che qualora il creditore ometta la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata o di quello del difensore, allora le successive comunicazioni nei confronti del creditore avverranno a mezzo deposito in cancelleria); le osservazioni rispetto al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ammesso dal Giudice (personalmente da parte dei creditori oppure da parte dei loro difensori);

3) il gestore della crisi, entro 10 giorni dalla scadenza del termine a disposizione dei creditori per la presentazione di osservazioni come indicato al punto 2), comunicherà a mezzo posta elettronica certificata al debitore (presso il procuratore costituito) le osservazioni pervenute dai creditori oppure comunicherà al debitore l'assenza di osservazioni dei creditori;

4) il debitore, entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del gestore della crisi come prevista al punto 3), potrà inviare al gestore della crisi, tramite il proprio difensore, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi, eventuale memoria difensiva;

5) il gestore della crisi, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 4), depositerà nel fascicolo telematico la propria relazione sugli incumbenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) (allegando la documentazione inerente la pubblicazione del provvedimento di ammissione sul sito web del Tribunale di La Spezia, tutte le comunicazioni effettuate, oltre alle eventuali osservazioni ricevute dai creditori ed alla memoria difensiva del debitore), indicando anche le eventuali modifiche del piano di ristrutturazione ritenute necessarie per la sua omologazione;

6) il Giudice, una volta verificato il deposito della relazione di cui al punto 5), fisserà l'udienza per la discussione dell'omologazione del piano (originario o con le modifiche proposte dal gestore della crisi tramite la relazione di cui al punto 5), assegnando a tutte le parti termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio a mezzo difensore tramite il deposito di memoria difensiva nel fascicolo telematico, e disponendo che il gestore della

crisi comunicati al debitore ed a tutti i creditori (presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, personali o di eventuali difensori, oppure tramite deposito in cancelleria) la relazione del punto 5) ed il medesimo provvedimento (il gestore della crisi depositerà prima dell'udienza le comunicazioni effettuate);

7) ad esito della discussione all'udienza, il Giudice si riserverà e pronuncerà successivamente la sentenza di omologazione oppure il decreto di rigetto dell'omologazione, disponendo le pubblicazioni e le comunicazioni di rito del provvedimento da parte del gestore della crisi (pubblicazione sul sito web del Tribunale di La Spezia della sentenza di omologazione, comunicazione al debitore ed a tutti i creditori (presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, personali o di eventuali difensori, oppure tramite deposito in cancelleria) della sentenza di omologazione o del decreto di rigetto dell'omologazione), oltre agli incumbenti a carico del gestore della crisi per l'esecuzione del piano per ipotesi omologato;

P.Q.M.

A) Ammette il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore avanzato da DAVID MARCHI ed ELISABETTA ANTOLINI.

B) Dispone la sospensione (fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione) delle procedure esecutive e cautelari già promosse o promuovende in futuro nei confronti di DAVID MARCHI ed ELISABETTA ANTOLINI,

C) Dispone la prosecuzione del procedimento come indicato in parte motiva.

D) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al procuratore costituito di DAVID MARCHI ed ELISABETTA ANTOLINI (avv. Noemi Bruzzi) ed al gestore della crisi (avv. Noemi Graceffo).

La Spezia, 22.05.2025

Il Giudice, dott. Gabriele Giovanni Gaggioli